



## **Bollettino ufficiale della Regione Puglia n. 160 del 16/12/2015**

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 30 novembre 2015, n. 2137

D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42, successive modifiche e integrazioni, “Codice dei beni culturali e del paesaggio”, art. 146, comma 6. Ricognizione dei comuni singoli e delle associazioni di comuni che abbiano i requisiti di organizzazione e competenza tecnico-scientifica e abbiano istituito la commissione locale per il paesaggio. Attribuzione della delega e disciplina delle modalità di esercizio (XXXX).

L'Assessore Regionale alla Pianificazione Territoriale, arch. Anna Maria Curcuruto, sulla scorta della istruttoria tecnica espletata dal Servizio Attuazione Pianificazione Paesaggistica e confermata dal Dirigente della Sezione Assetto del Territorio, riferisce quanto segue:

### **PREMESSO CHE:**

l'art. 146, comma 6, del D.Lgs. 22 gennaio 2004 n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio) stabilisce che gli “enti destinatari della delega dispongano di strutture in grado di assicurare un adeguato livello di competenze tecnico-scientifiche nonché di garantire la differenziazione tra attività di tutela paesaggistica ed esercizio di funzioni amministrative in materia urbanistico-edilizia”;

Con la legge regionale 7 ottobre 2009 n.20 e ss. mm. ed ii. è stato disciplinato il procedimento di delega ai soggetti titolari per il rilascio delle autorizzazioni paesaggistiche ai sensi dell'art. 146 del Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio e sono state dettate disposizioni in merito alla istituzione delle Commissioni locali per il paesaggio ai sensi dell'art. 148 dello stesso Codice; nello specifico:

- ai sensi dell'art. 7, comma 3, per i Comuni con popolazione inferiore a 15.000 abitanti “il rilascio dell'autorizzazione paesaggistica è delegato, previo parere della cabina di regia di cui alla L.r. 36/2008, ai comuni associati a norma del comma 2 dell'articolo 33 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali), e preferibilmente alle Unioni dei Comuni esistenti per ambiti territoriali confinanti, rientranti nella stessa provincia, sempre che questi abbiano istituito la commissione prevista dall'articolo 8 e dispongano di strutture rispondenti ai requisiti di cui al comma 6 dell'articolo 146 del D.Lgs. 42/2004 e successive modifiche e integrazioni”;

- secondo quanto previsto dall'art. 7, comma 4, invece, “i Comuni con popolazione superiore a quindicimila abitanti sono destinatari diretti della delega, ancorché non associati ad altri Comuni, purché abbiano istituito la commissione di cui all'articolo 8 e dispongano di strutture rispondenti ai requisiti di cui al comma 6 dell'articolo 146 del d.lgs. 42/2004”;

- secondo quanto previsto dall'art. 7, comma 5, ove i comuni, singoli o associati, non soddisfino le condizioni richieste ai commi precedenti, competente al rilascio dell'autorizzazione paesaggistica è la rispettiva Provincia purché abbia approvato il piano di coordinamento territoriale provinciale previsto dall'articolo 6 della legge regionale 20 luglio 2001, n. 20 (Norme generali di governo e uso del territorio), abbia istituito la Commissione prevista dall'articolo 8 e disponga di strutture rispondenti ai requisiti di cui al comma 6 dell'articolo 146 del d.lgs. 42/2004

Con le Deliberazioni della Giunta Regionale 24 novembre 2009, n. 2273, e 09 Febbraio 2010, n. 299, in relazione a quanto disposto dalla L.R. 20/2009 così come modificata dalla L.r. n.19/2015, sono stati precisati i criteri per la verifica, nei soggetti delegati all'esercizio della funzione autorizzatoria in materia di paesaggio, della sussistenza dei requisiti di organizzazione e di competenza tecnico-scientifica, stabilendo che l'istituzione della Commissione locale per il paesaggio prevista dall'art. 8 della legge regionale 20/2009, ai sensi dell'art. 146, comma 6, del D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42, così come modificato dall'art. 2, comma 1, lett. s), del D.Lgs. 26 marzo 2008 n. 63, è modalità idonea ad assicurare adeguato livello di competenze tecnico-scientifiche nonché a garantire la differenziazione tra attività di tutela paesaggistica ed esercizio di funzioni amministrative in materia urbanistico-edilizia;

Infine, ai sensi della L.r. 19 aprile 2015, n.19 sono state apportate modifiche all'art. 8 della L.r. n.20/2009 per la disciplina del funzionamento delle Commissioni locali per il paesaggio.

#### PREMESSO CHE:

- in coerenza con il Codice dell'Amministrazione Digitale che promuove l'utilizzo delle tecnologie informatiche e per adottare standard comuni e azioni coordinate con gli enti locali, la Regione con le delibere di GR 2961/2010 e 2905/2012 e successivamente ha stabilito che la trasmissione delle autorizzazioni paesaggistiche e gli accertamenti di compatibilità rilasciati dagli enti delegati debba avvenire in maniera telematica, immediatamente dopo il rilascio (e comunque non oltre 30 gg dallo stesso), attraverso il Sistema Informativo Territoriale in una sezione accessibile all'indirizzo [www.sit.puglia.it](http://www.sit.puglia.it) (sezione Procedimenti Amministrativi).

- con DGR 985/2015 ai fini della semplificazione e informatizzazione dei procedimenti in materia paesaggistica, è stata approvata la modulistica di riferimento per le istanze di Autorizzazione, accertamento e compatibilità paesaggistica ai sensi del PPTR, nella quale si stabilisce che la trasmissione delle Autorizzazioni Paesaggistiche (rilasciate ai sensi dell'art. 90 delle NTA del PPTR), del provvedimenti di Accertamento di Compatibilità Paesaggistica (rilasciate ai sensi dell'art. 91 delle NTA del PPTR) e dei relativi elenchi debbano essere effettuate per via telematica attraverso le apposite procedure previste dal SIT regionale come previsto dall' art. 94 delle NTA del PPTR, corredate dalle informazioni necessarie e gli allegati obbligatori secondo le indicazioni presenti sul SIT stesso.

#### CONSIDERATO CHE

con precedenti deliberazioni della Giunta, in forza della ricognizione operata ai sensi dell'art. 10 della L.r. n. 20/2009, è stata attribuita ad alcuni Comuni, Il cui elenco è consultabile all'indirizzo web [www.sit.puglia.it](http://www.sit.puglia.it) (sezione Procedimenti Amministrativi), la delega di cui all'art. 7 della stessa L.r. n. 20/2009, nei limiti e nei termini dello stesso art. 7, fermo restando comunque Il rispetto posto in capo ai Comuni delegati del requisiti previsti dall'art. 146, comma 6 del Codice, con riserva di integrare detto elenco ad esito degli adempimenti, da parte dei Comuni, richiamati nella deliberazione G.R. n. 2273/2009.

- il Comune di Castelluccio Valmaggioro (FG) ha trasmesso con nota prot. n. 1551 del 18/05/2015, acquisita al prot. del Servizio Assetto del Territorio del 01/07/2015 A00\_145 - 6429, la deliberazione di c.c. n.6 del 29/04/2015, comprovante l'adesione alla Commissione Locale per il Paesaggio in forma associata con i Comuni di Troia (Ente Capofila), Castelluccio del Sauri, Celle di San Vito e Orsara di Puglia, con l'impegno dell'ente neo-associato a garantire la differenziazione del procedimento per il rilascio dell'autorizzazione paesaggistica da quello per il rilascio del provvedimento abilitativo dell'intervento edilizio; inoltre, il Comune di Troia nella nota inviata con prot. n. 23/09/2015 ha accettato l'adesione del Comune di Castelluccio Valmaggioro in associazione con i comuni di Troia (FG), Castelluccio del Sauri (FG), Celle di San Vito (FG) e Orsara di Puglia (FG), già delegati con DGR n. 2960 del 28/11/2010 formalizzata in atto consiliare n. 56 del 29/11/2014.

In merito si è favorevolmente espressa la Cabina di regia di cui all'art. 7 comma 3 della l.r. 20/2009, nella seduta del 05-11-2015 il cui documento è stato acquisito al prot. del Servizio con n. 11060 del 18/11/2015.

**CONSIDERATO INOLTRE CHE:**

- la delibera di Giunta regionale n. 1598 del 09/09/2015 con la quale la Giunta derogava all'esercizio delle funzioni paesaggistiche la Provincia BAT, indicando per mero errore materiale, quale data di inizio dell'efficacia della delega gennaio 2015" in luogo del "1 gennaio 2016";

**TUTTO CIO' PREMESSO**

si propone alla Giunta di attribuire al comune di Castelluccio Valmaggione (FG), la delega di cui all'art. 7 della L.r. 7 ottobre 2009, n. 20.

Il presente provvedimento appartiene alla sfera delle competenze della Giunta Regionale così come puntualmente definite dall'art. 4 - comma 40 della l.r. 7/97.

**"Copertura Finanziaria di cui alla L. R. n° 28/01"**

La presente deliberazione non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e dalla stessa non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale

L'Assessore, sulla scorta delle risultanze istruttorie sopra riportate, propone pertanto alla Giunta l'adozione del conseguente atto finale.

**LA GIUNTA**

UDITA la relazione e la conseguente proposta dell'Assessore alla Pianificazione Territoriale;

VISTE le dichiarazioni poste in calce al presente provvedimento dal Dirigente del Servizio Attuazione Pianificazione Paesaggistica e dal Dirigente della Sezione Assetto del Territorio;

A voti unanimi e palesi espressi nei modi di legge,

**DELIBERA**

DI APPROVARE la relazione dell'Assessore alla Pianificazione Territoriale;

DI ATTRIBUIRE in forza della ricognizione operata ai sensi dell'art. 10 della L.r. 20/2009, al comune di Castelluccio Valmaggione (FG), la delega di cui all'art. 7 della stessa L.r. 20/2009, in associazione con i comuni di Troia (FG), Castelluccio dei Sauri (FG), Celle di San Vito (FG) e Orsara di Puglia (FG), già delegati con DGR n. 2960 del 28/11/2010, nei limiti e nei termini dello stesso art. 7, fermo restando comunque il rispetto posto in capo al Comune delegato dei requisiti previsti dall'art. 146 comma 6 del Codice;

DI RETTIFICARE la delibera di Giunta regionale n. 1598 del 09/09/2015 indicando quale data di inizio dell'efficacia della delega all'esercizio delle funzioni paesaggistiche rilasciata alla Provincia BAT il "1 gennaio 2016" e non il "1 gennaio 2015" come erroneamente riportato in narrativa;

DI DARE MANDATO AL SETTORE ASSETTO DEL TERRITORIO di comunicare il presente provvedimento ai Comuni e alle province interessate nonché ai competenti organi del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo;

DI PUBBLICARE il presente provvedimento sul B.U.R.P.

Il Segretario della Giunta Il Presidente della Giunta  
Dott. Bernardo Notarangelo Dott. Michele Emiliano

---